

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO**SEZIONE 06 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

BARBIERO MARILENA
UFFICIO
20133 MILANO**Comunicazione di cancelleria****Comunicazione di Deposito Sentenza**Procedimento Numero: **34555/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*Giudice: **BRIGHENTI NICOLETTA**Depositata Sentenza Numero: **11633/2017** in data: **13/12/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

BARBIERO MARILENA

Difeso da:

*Resistente Principale***PREFETTO DI MILANO**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato.

Milano 13/12/2017

IL CANCELLIERE

SENTENZA

N. 11633

Anno 2017

RUOLO GENERALE

N. 34555 14

REPERTORIO

N. _____/17

DEPOSITATA IL

13/10/17

SENTENZA

N°

Procedimento N° 34555/2017 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO – SEZ. VI CIVILE

nella persona della dott.ssa Nicoletta Brighenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da

_____ (_____) residente in _____, via _____ n° _____

- OPPONENTE -

controPREFETTO di MILANO

- OPPOSTO CONTUMACE -

OGGETTO: opposizione ad ordinanze prefettizie

CONCLUSIONI

Conclusioni per il ricorrente: “annullare i provvedimenti impugnati”,

MOTIVI in fatto ed in diritto della DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato, la ricorrente si opponeva a due ordinanze prefettizie di rigetto di altrettanti ricorsi proposti, in via amministrativa, nei confronti di due verbali elevati dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 7 co. 14 cds, per circolazione nella ztl di piazza Bottini in Milano.

Senza ammettere gli accessi contestati, variamente deduceva il ricorrente, anche con riferimento alla mancata visibilità e chiarezza dei segnali indicanti il divieto, nonché dell'insufficienza a costituire prova del passaggio le immagini fotografiche, dalla stessa ricorrente prodotte, le quali ritraggono solo una targa, su sfondo nero.

Alla prima udienza compariva la ricorrente, depositando gli originale degli atti impugnati e fornendo la prova della tempestività del ricorso, mentre nessuno compariva per l'Autorità opposta non costituita.

Il ricorso va accolto ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 L689/81.

Si osserva infatti che l'autorità opposta, pur gravata dal relativo onus, nulla ha prodotto così da fornire prova della legittimità dell'operato della PA, comprovando la responsabilità dell'odierna ricorrente e la conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare secondo la Suprema Corte: “in materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a

mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purchè se ne documenti l'esistenza con immagini" (Cass. Civ. n. 8244/2007), richiamandosi così alla lettera del secondo comma dell'art. 3 DPR n° 250/1999, il quale appunto prevede che la procedura sanzionatoria abbia luogo solo in presenza di violazione documentata con immagini e che, al fine di meglio specificare tale prescrizione, al primo comma ha appunto previsto che gli impianti rilevino i dati riguardanti "il tempo, il luogo e l'identificazione dei veicoli" che accedono al centro storico o nelle ztl (art. 3 DPR n° 250/1999); a giudizio di chi scrive, la formulazione della norma deve quindi far ritenere che le relative immagini debbano riguardare tutt'e tre gli elementi suindicati: tempo, luogo e veicolo.

Poiché nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalla ricorrente, risulta impossibile sia l'identificazione del luogo che quella del veicolo, risultando visibile solo una targa su sfondo nero, deve ritenersi che le relative contestazioni non rispettino il dato normativo e pertanto il ricorso va accolto.

Spese di lite compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando così dispone

ACCOGLIE

il ricorso proposto avverso le seguenti ordinanze prefettizie emessa dal Prefetto di Milano nn° 52574 e 52560 entrambe del 15/02/2017 Area III.

Spese di lite compensate.

Motivazione da depositarsi entro sessanta giorni

Così deciso In Milano, 30/11/2017


IL GIUDICE DI PACE

